

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 20

22/11/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **nove** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIAVATI PAOLO - Presidente	Sì
2. PAPURELLO UGO	Sì
3. BERTINO LUCA FRANCESCO	Sì
4. COLOMBATTO SERGIO	Sì
5. DEVIETTI GOGGIA LOREDANA	Sì
6. MASSA ANTONIO	No
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario, Dott. FERRO BOSONE MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione la proposta di deliberazione che segue relativa all'oggetto.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica:
servizio FINANZIARIO : FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voto unanime, espresso in forma palese

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA. ”.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

- “Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- “4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 4 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”*

Considerato che l'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 in data odierna avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese dell'esercizio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 18 del 20/11/2017 di approvazione degli schemi del rendiconto della gestione dell'anno 2016 da sottoporre ad approvazione del Consiglio dell'Unione, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

...omissis...

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; ...omissis...”

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016 (primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;
- 3) di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;
- 4) di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del Revisori dei Conti.

Firmato digitalmente
BIAVATI PAOLO

Il Segretario
Firmato digitalmente
FERRO BOSONE MAURIZIO